

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00000000000000000000

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 FEB. 2005

ADDI 4 FEB. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMFONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: STORACE – CIARAMELLETTI – GARGANO –

DELIBERAZIONE N. - 97 -

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Nuove norme per la tutela dei diritti degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo".



97 - 4 FEB. 2005

OGGETTO: modifica legge regionale n. 34 del 1997, PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
"NUOVE NORME PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO".
La Giunta Regionale *D'Adda*

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997 n. 34 "tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

CONSIDERATO che, per le motivazioni espresse nella relazione allegata alla presente deliberazione, si rendono necessarie sostanziali modifiche alla Legge Regionale 21 ottobre 1997 n. 34;

RITENUTO necessario sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la suddetta proposta di legge regionale composta di 27 articoli;

ACQUISITO il parere di fattibilità del Direttore di Dipartimento Istituzionale; *D'Adda*

ACQUISITO il parere di legittimità costituzionale rilasciato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che forma parte integrante del presente deliberato, composta da n. 27 articoli e corredata della relativa relazione.

NUOVE NORME PER LA

D'Adda

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

PER LA
D'Adda



DELIB. N. 97
DEL 4 FEB. 2005

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“NUOVE NORME PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
D’AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”

flor
ftr

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 - Benessere dei cani e dei gatti- Responsabilità e doveri del detentore o proprietario	5
Art. 3 - Competenze della Regione	6
Art. 4 - Competenze delle province	7
Art. 5 - Competenze dei comuni	8
Art. 6 - Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL	10
Art. 7 - Campagne di sensibilizzazione	11
CAPO II - ADOZIONE E DETENZIONE DEGLI ANIMALI A SCOPO DI AFFEZIONE - ANIMALI IN LIBERTA'	12
Art. 8 - Adozione degli animali. Reimmissione sul territorio	12
Art. 9 - Detenzione degli animali a scopo di affezione	13
Art. 10 - Protezione dei gatti in libertà	14
CAPO III - STRUTTURE PER ANIMALI- TRASPORTO E COMMERCIO DEGLI ANIMALI	15
Art. 11 - Canili - Requisiti strutturali e attrezzature	15
Art. 12 - Gattili - Requisiti minimi degli spazi destinati ai gatti	17
Art. 13 - Cimiteri per cani gatti e piccoli animali	18
Art. 14 - Trasporto degli animali	19
Art. 15 - Allevamento, addestramento e custodia di cani e gatti a scopo di commercio	20
CAPO IV - CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA – SPERIMENTAZIONE ANIMALI E CONDIZIONI PER LA SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI	22
Art. 16 - Anagrafe canina regionale e codice di riconoscimento	22
Art. 17 - Sperimentazione animale	24
Art. 18 - Condizioni per la soppressione degli animali	25
CAPO V - STRUMENTI DI VIGILANZA E CONTROLLO - SANZIONI AMMINISTRATIVE	26
Art. 19 - Guardie Zoofile	26
Art. 20 - Nucleo Operativo Ispettivo	28
Art. 21 - Sanzioni amministrative	29

CAPO VI - CONTRIBUTI REGIONALI – DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 22 - Contributi regionali.....	30
Art. 23 - Regolamento regionale	31
Art. 24 - Limitazione dell'ambito di applicazione	32
Art. 25 - Abrogazione.....	33
Art. 26 - Disposizioni transitorie.....	34
Art. 27 - Disposizioni finanziarie.....	35

*Ren
m*

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di garantire il benessere dei cani e dei gatti e di migliorare il loro rapporto con l'uomo, la presente legge detta disposizioni per la tutela dei loro diritti nonché per la prevenzione e il controllo del randagismo.

2. Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite, in stretto coordinamento tra la Regione, le province, i comuni, singoli e associati, le aziende unità sanitarie locali (aziende USL), gli ordini dei veterinari e le associazioni di volontariato animalista, attraverso, in particolare:

- a) l'identificazione di tutti i cani presenti sul territorio regionale e la loro iscrizione nell'anagrafe canina;
- b) la costruzione di canili e gattili pubblici;
- c) il risanamento dei canili e dei gattili esistenti;
- d) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
- e) la creazione di una coscienza zoofila mediante campagne di educazione sanitaria ed ambientale.




Art. 2

*(Benessere dei cani e dei gatti- Responsabilità e
doveri del detentore o proprietario)*

1. E' riconosciuto ai cani ed ai gatti il diritto alla vita in condizione di benessere sia in stato di libertà che nel periodo di ricovero in canili o gattili. Ad ogni cane e gatto è assicurata la possibilità di essere adottato da persone o da associazioni di volontariato animalista che garantiscano tale benessere.

2. Chiunque conviva con un cane o un gatto ovvero abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza e, in particolare deve:

- a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e ad adeguati intervalli;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere psico-fisico ed etologico;
- c) consentirgli la possibilità di esercizio fisico;
- d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
- e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora.



Art. 3

(Competenze della Regione)

1. La Regione provvede:

- a) alla gestione dell'anagrafe del cane attraverso la Banca data centralizzata;
- b) alla determinazione della tariffa per il mantenimento giornaliero dei cani e dei gatti nei canili o nei gattili pubblici e privati convenzionati;
- c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 15;
- d) alla promozione di campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria ed ambientale;
- e) alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 19, alla nomina delle commissioni esaminatrici degli esami finali e al rilascio degli attestati relativi ai corsi stessi.

fw
fw

Art. 4

(Competenze delle province)

1. Le province adottano un piano per la individuazione del numero e delle zone in cui localizzare i canili e i gattili, sia pubblici che privati, con la relativa capienza in funzione della popolazione umana e della stima della popolazione canina e felina esistente sul territorio di competenza.

2. Per il fine di cui al comma 1, le province, convocano apposite conferenze di servizi cui partecipano i comuni, singoli o associati, e il dipartimento di prevenzione delle aziende usl competenti, ed acquisiscono il parere degli Ordini Provinciali dei Veterinari e di almeno tre rappresentanti delle Associazioni Animaliste iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale del 28 giugno 1993, n. 29, come modificata dall'articolo 23 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34.

VEU
per


Art. 5

(Competenze dei comuni)

1. Il comune è proprietario e responsabile di tutti gli animali d'affezione, non di proprietà, vaganti nel proprio territorio o ospitati nelle strutture di cui agli articoli 11 e 12.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono:

- a) alla costruzione o ristrutturazione dei canili e gattili pubblici, secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12, sulla base del piano provinciale di cui all'articolo 4 e previo parere dell'Azienda usl territorialmente competente;
- b) alla gestione dei canili e gattili pubblici, assicurando il ricovero, la custodia, la cura ed il mantenimento degli animali;
- c) al servizio di accalappiamento degli animali vaganti e al loro affidamento ai canili e gattili pubblici o convenzionati, previa effettuazione, a cura dei servizi sanitari veterinari delle aziende USL, della profilassi di cui all'articolo 6, comma 1;
- d) al ritiro e alla consegna nei canili o gattili, pubblici o privati convenzionati, che devono essere dotati di strutture di primo soccorso, dei cani e dei gatti vaganti feriti;
- e) alla gestione sanitaria degli animali di cui al comma 1 dall'undicesimo giorno dalla cattura;
- f) alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di protezione degli animali;
- g) alla promozione di una migliore e corretta convivenza tra uomo ed animale attraverso, in particolare:
 - 1) la destinazione espressa ai cani di adeguate aree verdi e di aree inutilizzate;
 - 2) la concessione a richiesta, relativamente ai comuni litoranei, di spazi di arenile da destinare ai cani specificamente attrezzati ad opera del richiedente;
 - 3) al controllo periodico della corretta gestione dei canili e gattili privati;
- h) al ritiro delle spoglie degli animali rinvenuti morti sul territorio, per il successivo smaltimento;



i) al regolare mantenimento degli animali già ospitati in strutture di ricovero private non convenzionate che non abbiano più la possibilità di gestione e mantenimento degli animali stessi.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 lettere b) ed i), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con canili e gattili privati che rispettino i criteri di cui agli articoli 11 e 12 .

4. La responsabilità della gestione dei canili e gattili pubblici o privati convenzionati, non può essere affidata a persone riconosciute colpevoli di reati di maltrattamento di animali.

5. Per i compiti di propria competenza i comuni possono avvalersi, altresì, dandone comunicazione al servizio veterinario territoriale, di veterinari liberi professionisti, associazioni di veterinari, associazioni e soggetti privati autorizzati che garantiscano il benessere degli animali.

6. I comuni agevolano la concessione in comodato di terreni, destinati alla realizzazione di canili e gattili, prioritariamente alle associazioni di volontariato animalista.

7. I comuni, qualora non abbiano un loro luogo di smaltimento, si avvalgono della convenzione con una ditta privata autorizzata idonea, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modificazioni.

8. I comuni provvedono alla consegna delle spoglie degli animali ai proprietari che ne fanno richiesta, con oneri a carico dei proprietari stessi.

9. I cittadini privati possono prelevare animali vaganti e trasportarli nelle strutture di cui agli articoli 11 e 12, secondo le modalità indicate dal comune.

Handwritten signature

Art. 6

(Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL)

1. I servizi veterinari delle Aziende USL:

- a) provvedono alla vigilanza e al controllo igienico-sanitario dei canili e gattili pubblici e privati convenzionati;
- b) predispongono un servizio di pronta reperibilità e di primo soccorso per cani e gatti vaganti;
- c) provvedono alla gestione sanitaria dell'animale vagante per i primi 10 giorni dalla cattura o dalla consegna da parte di privati cittadini nell'ambito di canili o gattili pubblici o privati convenzionati;
- d) provvedono alla sterilizzazione di tutti gli animali di proprietà comunale;
- e) provvedono, per quanto di competenza, ai compiti relativi e all'anagrafe canina, di cui all'articolo 16;
- f) in caso di maltrattamenti, controllano e vigilano sulle condizioni psico- fisiche ed igienico-sanitarie degli animali posti sotto sequestro nei canili/gattili pubblici o privati convenzionati;
- g) provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle norme per la protezione degli animali;
- h) rilasciano il parere di cui all'articolo 15, comma 3;
- i) provvedono alla vidimazione del registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15, comma 4.

2. Le aziende USL possono affidare i compiti di cui alle lettere b), c), d), e), ed f), a medici veterinari liberi professionisti mediante apposite convenzioni e/o autorizzazioni stipulate in conformità ad apposite direttive emanate dalla Regione.



Art. 7

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Al fine di prevenire i maltrattamenti e gli abbandoni degli animali, di incentivare gli affidamenti degli stessi, nonché di garantire la protezione del loro habitat e il controllo delle nascite, la Regione, le province, i comuni, le aziende USL, gli ordini dei Medici Veterinari, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, promuovono apposite campagne di sensibilizzazione ed iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere e da svolgere anche nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.



CAPO II
ADOZIONE E DETENZIONE DEGLI ANIMALI A SCOPO DI
AFFEZIONE - ANIMALI IN LIBERTA'


Art. 8

(Adozione degli animali. Reimmissione sul territorio)

1. L'animale dopo essere stato curato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera f), o dell'articolo 6, comma 1, lettera c), può essere adottato da terzi o reimpresso sul territorio o mantenuto a vita in un canile o gattile.

2. Nel caso di adozione, da parte di privati cittadini, di cani e gatti ospitati nelle strutture di cui agli articoli 11 e 12 da più di sei mesi, il comune può versare ai cittadini stessi la quota relativa al mantenimento degli animali ridotta di un terzo. I suddetti cittadini sono obbligati, al fine del controllo del relativo benessere, a sottoporre gli animali adottati a visite periodiche presso l'azienda USL competente per territorio o presso veterinari liberi professionisti, che ne danno comunicazione alla stessa azienda USL.

3. Nel caso di reimmissione sul territorio dell'animale, il comune conclude accordi con privati cittadini o con associazioni per il relativo mantenimento le cui spese sono a carico del comune stesso. Con regolamento regionale sono dettate le norme relative alla gestione del cane in libertà.



Art. 9

(Detenzione degli animali a scopo di affezione)

1. Al fine della tutela del benessere degli animali d'affezione e del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, è consentita la libera detenzione, fino ad un numero massimo di 4 cani e/o di 8 gatti esclusi i cuccioli fino a 60 giorni di età.


2. La detenzione di un numero di cani da 5 a 9 e di un numero di gatti da 9 a 14 è consentita previo nulla osta del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio. Le spese degli eventuali sopralluoghi da parte del Servizio Veterinario delle aziende USL sono a carico del proprietario.

3. La detenzione di un numero pari o superiore a 10 cani è disciplinata alla stregua dei canili e alla stessa si applicano i criteri stabiliti dall'articolo 11 commi 2, 4 e 9.

4. La detenzione di un numero pari o superiore a 15 gatti è disciplinata alla stregua dei gattili e alla stessa si applicano i criteri stabiliti dall'articolo 12 commi 1 2 e 5.

5. Per garantire un equilibrato sviluppo eto-comportamentale, i cuccioli non possono essere allontanati dalla madre:

- a) prima dei sessanta giorni di età relativamente ai cuccioli di cani;
- b) prima dei quarantacinque giorni di età relativamente ai cuccioli di gatti.



Art. 10

(Protezione dei gatti in libertà)

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà in forma singola o in colonia felina.

2. E' vietato a chiunque maltrattare e spostare i gatti dal loro "habitat"o, comunque, tenere il gatto in condizioni incompatibili con il benessere animale proprio della specie.


3. In casi particolari o di comprovata gravità e rischio è possibile, previo nulla osta del servizio veterinario dell'Azienda USL competente, effettuare lo spostamento della colonia felina in gattili pubblici o privati convenzionati o, comunque, in luoghi più idonei e di maggior garanzia per il benessere animale.

4. I gatti che vivono liberi sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL di competenza a titolo gratuito, ovvero da medici veterinari liberi professionisti, e riammessi nel loro gruppo muniti di sistema identificativo facilmente rilevabile a vista.

5. I privati cittadini autorizzati dai comuni, e le associazioni di volontariato animalista possono, in accordo con le Aziende USL competenti, avere in gestione le colonie feline che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di benessere.

6. Con il regolamento regionale si provvede a:

- a) stabilire i criteri per l'individuazione dei responsabili delle colonie feline ai sensi del comma 5;
- b) individuare il sistema rilevabile a vista di cui al comma 4, ivi compresa un'eventuale anagrafe felina con applicazione di microchip od altri sistemi di riconoscimento.



CAPO III
STRUTTURE PER ANIMALI- TRASPORTO E
COMMERCIO DEGLI ANIMALI

Art. 11

(Canili - Requisiti strutturali e attrezzature)

1. I canili perseguono, quale scopo principale, le adozioni dei cani ospitati, sono adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche di tali animali e forniti di un'area adeguata riservata al loro libero movimento, con l'obbligo di consentire l'ingresso, ai fini delle adozioni, per un periodo minimo di due ore al giorno, da individuarsi dalle ore 10,00 alle 19,00.

2. I requisiti minimi dei box destinati ai cani sono i seguenti:

- a) dimensione pari a:
 - 1) 8 mq per box, relativamente ai box singoli;
 - 2) multiplo di 6 mq per soggetto, relativamente ai box con più cani;
 - 3) 8 mq in caso di prole fino a trenta giorni di età e 12 mq in caso di prole dai trenta ai sessanta giorni di età, relativamente ai box per cagne con prole;
- b) facilità di disinfezione e di disinfestazione;
- c) presenza di una zona per la notte coperta e coibentata, e di una per il giorno con una protezione dal sole e dalle intemperie per almeno il 50%.
- d) pavimentazione caratterizzata da adeguata pendenza verso una rete di scarico per consentire al meglio la pulizia giornaliera.

3. Il 20% dei box, separato dal resto dei box adibiti al mantenimento dei cani, è adibito a controllo sanitario nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) i box adibiti a controllo sanitario sono costituiti da box singoli di 8 mq con gli stessi requisiti previsti dal comma 2, fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e c) del presente comma;
- b) il 10% dei box adibiti a controllo sanitario, deve essere destinato a soggetti affetti da malattie che necessitano di isolamento in appositi box con una dimensione minima di 4 mq;

c) un ulteriore 10% dei box adibiti a controllo sanitario deve essere destinato alla degenza post-operatoria dei cani.

4. Ogni canile è dotato di uno spazio esterno recintato non visibile ai box di mantenimento dei cani, adibito al passeggio e alla corsa degli animali.

5. I canili sono dotati di impianto frigorifero, adeguato al numero degli animali ospitati, per la conservazione delle spoglie degli animali deceduti prima del relativo smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia,

6. I canili sono dotati, altresì, di un blocco servizi caratterizzato da locali ufficio, servizi igienici, spogliatoi per il personale, locale preparazione pasti, struttura sanitaria veterinaria dedicata agli animali ricoverati, deposito mangimi e magazzino attrezzature.

7. Il responsabile sanitario dei canili pubblici e dei canili privati convenzionati è un veterinario libero professionista.

8. I canili pubblici e i canili privati convenzionati non possono effettuare servizio di pensione.

9. Tutti i canili trasmettono alla Regione una relazione semestrale sulla movimentazione degli animali dati in adozione, di quelli di nuova introduzione e di quelli deceduti.



Art. 12

(Gattili - Requisiti minimi degli spazi destinati ai gatti)

1. I gattili sono adeguati alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati.


2. I gattili sono dotati di un'area all'aperto proporzionata al numero dei gatti ospitati e tale da assicurare ad ogni gatto uno spazio minimo di 5 mq. Tale area deve essere recintata al fine di impedire la fuga dei gatti, dotata di idonei spazi destinati alle deiezioni e provvista di adeguate strutture di ricovero al fine di proteggere i gatti dalle intemperie nonché di ripiani sviluppati anche in altezza accessibili ai gatti.

3. I gattili sono dotati, altresì, di un blocco servizi caratterizzato da locali ufficio, da servizi igienici, da spogliatoi per il personale, da locale preparazione pasti, da struttura sanitaria veterinaria dedicata agli animali ricoverati, da deposito mangimi e da magazzino attrezzature.

4. Il responsabile sanitario dei gattili pubblici e dei gattili privati convenzionati è un veterinario libero professionista.

5. Tutti i gattili trasmettono alla Regione una relazione semestrale sulla movimentazione degli animali dati in adozione di quelli di nuova introduzione e di quelli deceduti.

6. I gattili pubblici e i gattili privati convenzionati non possono effettuare servizio di pensione.



Art. 13

(Cimiteri per cani gatti e piccoli animali)

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale d'affezione nel corso della sua vita la possibilità di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, i comuni possono concedere in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista, sia a privati cittadini che a società cooperative o ad associazione di privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.

2. I privati cittadini o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di proprietà privata.

3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2, le associazioni di volontariato i privati e le associazioni tra privati realizzano e gestiscono le strutture, a proprie spese, nel rispetto delle norme igieniche sull'inumazione ai sensi del d. lgs. 508/1992 e successive modificazioni.




Art. 14
(Trasporto degli animali)

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.

3. Gli automezzi adibiti a trasporto ai fini commerciali devono essere provvisti di autorizzazione sanitaria.

4. Sui mezzi di trasporto pubblici, i cani devono avere il guinzaglio e la museruola, ed i gatti devono viaggiare all'interno del trasportino.



Art. 15

(Allevamento, addestramento e custodia di cani e gatti a scopo di commercio)

1. L'allevamento, l'addestramento e la custodia a fini commerciali, dei cani e dei gatti sono sottoposti ad autorizzazione regionale.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti interessati presentano alla Regione, per il tramite del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, apposita domanda in cui sono specificate le generalità della persona responsabile dell'attività e le specie di animali di affezione si intendono allevare, addestrare o custodire a scopo di commercio. Alla domanda è allegato un curriculum con il quale si dimostra che la persona responsabile dell'attività è in possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività e di una qualificata formazione professionale.

3. Il servizio veterinario, previo accertamento dei requisiti professionali e strutturali, esprime un parere motivato in ordine alla domanda di cui al comma 2 e la trasmette, unitamente al parere stesso, alla Regione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate nei confronti di soggetti riconosciuti colpevoli di maltrattamento degli animali dall'autorità giudiziaria.

5. Gli allevatori ed i detentori di cani e gatti a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali. Tale registro, su modello predisposto dalla Regione, è vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda usl competente per territorio ed è soggetto a verifica da parte dello stesso servizio veterinario.

6. Gli animali possono essere venduti o ceduti soltanto previa certificazione di buona salute attestante che ciascun soggetto, identificato in conformità alla presente legge, non presenta sintomi clinici riferibili a malattie infettive e/o infestive, rilasciata da medici veterinari liberi professionisti o medici veterinari dipendenti di azienda USL non competente per territorio. La validità del certificato è di sei giorni dal rilascio. I costi di tale certificazione sono a carico dei soggetti titolari delle attività di cui al



comma 1, i quali hanno l'obbligo di conservare copia del certificato per almeno due anni.

7. Sono vietate le manifestazioni espositive di cani e di gatti di età inferiore a 4 mesi.

✓ ECU
f. h.

CAPO IV
CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA – SPERIMENTAZIONE
ANIMALI E CONDIZIONI PER LA SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI

Art. 16

(Anagrafe canina regionale e codice di riconoscimento)

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina regionale ed essere identificati a mezzo di microchip o altri sistemi di riconoscimento più innovativi determinati dalla Giunta regionale. A tale fine, i residenti nella regione proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, provvedono all'iscrizione all'anagrafe canina regionale e all'apposizione del codice di riconoscimento animale, entro sessanta giorni dalla nascita ovvero entro quindici giorni dalla data in cui è cominciata la detenzione. Coloro che dimorano nella regione per un periodo superiore a centoventi giorni sono tenuti alla trascrizione all'anagrafe regionale nei quindici giorni successivi al centoventesimo giorno della dimora. Qualora i cani di questi ultimi non siano già iscritti all'anagrafe canina del luogo di provenienza, l'iscrizione all'anagrafe canina regionale deve, comunque, avvenire entro quindici giorni dall'inizio del periodo di dimora nella Regione.

2. L'iscrizione e l'apposizione del codice di riconoscimento animale di cui al comma 1, sono effettuati presso l'anagrafe canina istituita in ciascuna azienda usl o presso veterinari liberi professionisti. Le anagrafi canine delle aziende usl e i veterinari liberi professionisti sono collegati in via telematica con la Banca dati centralizzata istituita presso l'apposita struttura regionale.

3. All'atto dell'iscrizione viene compilato un libretto, secondo il modello predisposto in conformità a direttive comunitarie, in cui sono riportati:

- a) luogo e data di nascita del cane;
- b) stato segnaletico e nome del cane;
- c) generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore;
- d) il numero del microchip assegnato al cane.

4. I proprietari o detentori che fanno riprodurre i cani di sesso femminile, hanno l'obbligo di registrare nell'apposito spazio del libretto dell'anagrafe canina della cagna di cui al comma 3, la data di nascita dei cuccioli, il loro numero ed il sesso. Nell'apposito spazio deve essere trascritto anche il numero di microchip applicato ad ogni singolo cucciolo.

5. Il libretto, di cui al comma 3, è consegnato al proprietario o al detentore, su delega del proprietario, e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà.

6. I soggetti tenuti all'iscrizione all'anagrafe canina regionale devono comunicare alla stessa entro venti giorni dall'avvenimento:

- a) il cambio di residenza;
- b) il mutamento nella titolarità della proprietà o detenzione;
- c) lo smarrimento, il furto o la morte degli animali.

7. Lo smarrimento e il furto degli animali sono comunicati all'anagrafe canina regionale previa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente.

8. Tutti i cani di proprietà e quelli reintrodotti sul territorio ai sensi dell'articolo 8, devono essere muniti di medaglietta di riconoscimento riportante a caratteri indelebili, per la rintracciabilità, cognome del proprietario, numero telefonico, comune di residenza.


18/01/17
fm

Art. 17

(Sperimentazione animale)

1. I cani vaganti, quelli reintrodotti nel territorio, quelli ospitati nei canili pubblici o privati, e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà o al possesso, non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116. E' vietato fare commercio o cessione gratuita ai fini della sperimentazione dei suddetti animali.

2. I gatti che vivono in libertà in forma singola o in colonie feline e quelli ospitati nei gattili pubblici o privati, non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 116/1992. E' vietato fare commercio o cessione gratuita ai fini della sperimentazione dei suddetti animali.



Art. 18

(Condizioni per la soppressione degli animali)

1. La soppressione dei cani e gatti, compresi quelli di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati o incurabili.

2. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico, medici veterinari iscritti all'Ordine professionale che rilasciano al proprietario od al detentore la prevista certificazione di morte.

3. Relativamente alla soppressione dei cani pericolosi si applica la disciplina contenuta nella legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33.

Rou
Jm

CAPO V
STRUMENTI DI VIGILANZA E CONTROLLO -
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 19

(Guardie Zoofile)

1. Ai fini della prevenzione e del controllo del randagismo e del benessere animale, in applicazione della presente legge e delle leggi regionali inerenti la tutela e la protezione della fauna, la Regione, le province, i comuni e i servizi veterinari possono utilizzare le guardie zoofile volontarie.

2. La nomina delle guardie zoofile volontarie, è disposta con decreto del Presidente della Regione, nei confronti di soggetti che abbiano frequentato un apposito corso, promosso dalla Regione direttamente o per il tramite di enti o organizzazioni all'uopo riconosciute, con il superamento del relativo esame finale, presieduto da una commissione esaminatrice composta da:

- a) un dirigente della Regione con funzioni di presidente;
- b) un veterinario dei servizi veterinari delle aziende USL;
- c) un rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari;
- d) un rappresentante delle associazioni di volontariato animalista;
- e) un rappresentante del gruppo cinofilo delle Forze dell'Ordine o, in alternativa, da un rappresentante delle Forze dell'Ordine particolarmente esperto in materia;
- f) un funzionario amministrativo della Regione con compiti di segreteria.

3. La guardia zoofila, per operare sul territorio, deve conseguire la qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'articolo 138 del Testo Unico delle leggi Pubblica Sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 numero n. 773 e successive modificazioni.

4. Alle guardie zoofile nominate ai sensi del comma 2 è rilasciato dalla Regione un tesserino di riconoscimento e le stesse sono inserite in un apposito albo istituito presso la struttura regionale competente in materia di sanità veterinaria.

*NGC
ju*

5. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito direttamente per conto degli enti e dei soggetti di cui al comma 1, fatta salva la possibilità per questi ultimi di riconoscere dei rimborsi spese a favore delle guardie zoofile stesse.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno tutte le guardie zoofile devono trasmettere alla Regione, anche per via telematica, una relazione sull'operato svolto nel corso dell'anno. In mancanza di tale relazione la guardia zoofila decade automaticamente.

7. Se per due anni di seguito la Regione reputa insufficiente e/o insoddisfacente l'attività svolta dalla guardia zoofila, ne revoca il decreto di nomina. Il decreto di nomina è, altresì, revocato nel caso in cui la guardia zoofila operi al di fuori delle proprie competenze o, comunque, in contrasto con quanto previsto dal presente articolo.

1000
f

Art. 20

(Nucleo Operativo Ispettivo)

1. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo sulla sperimentazione animale, fermo restando le competenze dei servizi veterinari delle aziende USL di cui all'articolo 6, è istituito il Nucleo Operativo Ispettivo regionale, di seguito denominato nucleo.

2. Il nucleo è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto:

- a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di diritti degli animali in qualità di Presidente;
- b) da un esperto nominato dal Presidente della Regione;
- c) da un veterinario di un'Azienda Usl e da un rappresentante delle Associazioni animaliste nominati dal Presidente della Regione su proposta dell'assessore competente in materia di sanità;
- d) da un veterinario libero professionista designato dal relativo ordine professionale.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della struttura regionale di cui al comma 2, lettera a).

fcc
M
v

Art. 21

(Sanzioni amministrative)

1. Fatto salvo in cui la fattispecie costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, comma 2, secondo periodo, 9, commi 1, 2, 3 e 4, 10, comma 2, 15, commi 5, 6 e 7, 16, commi 6 e 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 150,00 a un massimo di € 1.000,00.

2. La violazione delle disposizione di cui agli articoli 9, comma 5, e 16, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 1.500,00.

3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 8, 12, comma 6, 15 comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 2.000,00.



CAPO VI
CONTRIBUTI REGIONALI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

(Contributi regionali)

1. La Regione eroga contributi ai comuni, singoli o associati, per la costruzione e/o ristrutturazione di canili e gattili, sulla base dei seguenti criteri:

- a) consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
- b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
- c) consistenza e localizzazione delle strutture esistenti.

2. L'erogazione del contributo regionale è condizionato alla presentazione da parte degli enti interessati dei progetti esecutivi corredati del visto di conformità al piano provinciale di cui all'articolo 4, rilasciato dalla Provincia competente per territorio.

3. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi di al presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

*PECU
fin*

Art. 23

(Regolamento regionale)


1. Con regolamento regionale sono dettate disposizioni attuative ed integrative della presente legge con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è espressamente rinviata alla fonte regolamentare.

1/10/10
f.l.

Art. 24

(Limitazione dell'ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ren' followed by a stylized flourish.

Art. 25

(Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale n. 34/1997, con esclusione dell'articolo 23
(Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Steno
Pr

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge:

- a) la Regione emana il regolamento di all'articolo 23 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
- b) i canili e i gattili pubblici e privati convenzionati sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella legge stessa entro un anno dalla relativa entrata in vigore;
- c) la Regione assicura lo svolgimento dei corsi di cui all'articolo 19 e l'espletamento del relativo esame finale entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa;
- d) le nomine delle guardie zoofile disposte dal Presidente della Regione ai sensi della normativa previgente devono essere rinnovate in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 e, in mancanza di tale rinnovo, a seguito dello svolgimento dei corsi e dell'espletamento dell'esame finale di cui alla lettera c), le stesse decadono.



Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge, è istituito il capitolo di bilancio n. H11107 con la seguente denominazione: "Spesa per l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo".

2. Lo stanziamento per l'anno è determinato in euro e la relativa copertura è assicurata mediante utilizzazione, della somma iscritta al capitolo n. H11107 del bilancio 2003 e dallo stanziamento della Regione Lazio

3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della l. 281/1991 confluiscono sul capitolo n. delle entrate previste dalla Regione e sono gestiti sul corrispondente capitolo n. H22503.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, confluiscono nel capitolo n. delle entrate previste dalla Regione e sono gestite nel capitolo n. H11107.



RELAZIONE

La legge regionale n. 34, del 21 ottobre 1997, avente per oggetto tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, può essere considerata, nella sua interezza, una buona legge in materia. Tuttavia, nel corso dei cinque anni di applicazione della stessa si sono manifestate delle carenze tali da evidenziare il fatto che la stessa doveva essere "riletta" e opportunamente modificata, per consentire una più efficace tutela dei cani e dei gatti, soprattutto nei casi in cui la dimensione dei fenomeni di randagismo e di animali liberi è tale da non consentire un adeguato intervento delle autorità locali.

In questo quadro, è stata nominata una Commissione interdisciplinare, con determinazione n.53/10F del 6/02/02, che ha formulato la proposta di legge de quo tesa a dettare, tra l'altro, la modifica della legge regionale n. 34/97.

Nello specifico, la presente proposta di legge che viene sottoposta all'attenzione delle SS.LL., si articola in **27 articoli** dei quali si riporta una breve ed esaustiva relazione.

Articolo 1

Finalità della legge è: l'iscrizione di tutti i cani all'anagrafe canina e loro identificazione, la costruzione di canili e gattili nonché risanamento degli stessi, la priorità alla sterilizzazione dei cani e gatti, il riconoscimento ai cani e gatti del diritto alla vita ovvero garantire loro il benessere non trascurando mai l'aspetto socio-sanitario nel rapporto uomo animale.

Articolo 2

Si sottolineano le responsabilità ed i doveri del detentore e proprietario verso un animale da compagnia, assicurandone il sostentamento e l'igiene ed il suo benessere psico-fisico.

Articolo 3

Individua le competenze della Regione.

Articolo 4

Sono attribuite alle Amministrazioni provinciali la pianificazione della costruzione dei canili e gattili dei Comuni e dei canili e gattili privati da accreditare.

Articolo 5

Si specifica che i Comuni sono responsabili e proprietari di tutti gli animali d'affezione vaganti non di proprietà ed hanno il compito della costruzione o ristrutturazione dei canili e gattili pubblici, della gestione dei canili e gattili, tesa ad assicurare la cura, il ricovero, la custodia ed il mantenimento degli animali. Devono provvedere all'accalappiamento degli animali vaganti, a ritirare le spoglie di animali morti sul territorio.

Articolo 6

Le competenze dei Servizi Veterinari riguardano la vigilanza e controllo igienico-sanitario dei canili e gattili pubblici e privati autorizzati, la predisposizione di un primo soccorso per cani e gatti vaganti, la gestione sanitaria dell'animale per i primi 10 giorni dalla cattura o dalla consegna da parte di privati cittadini, la sterilizzazione ed l'applicazione del microchip di tutti i cani di proprietà comunale, l'osservanza sulla protezione degli animali, la collaborazione con la Regione, Comuni, Ordini Veterinari provinciali, associazioni protezionistiche.

Le Aziende USL possono, altresì, stipulare convenzioni con medici veterinari liberi professionisti per determinati compiti di sopra descritti.

Articolo 7

campagne di sensibilizzazione vengono promosse dalla Regione, Province, Comuni e Aziende USL, dagli Ordini dei medici veterinari, anche in collaborazione con le Associazioni.

Articolo 8

Si stabilisce come un animale possa essere adottato o reimmesso sul territorio.

Articolo 9

Viene stabilito il numero massimo di cani e gatti da detenere nelle private abitazioni.

Articolo 10

Si garantisce ai gatti che vivono in libertà il loro benessere. Questi devono essere sterilizzati dai Servizi veterinari delle Aziende USL o da medici veterinari liberi professionisti.

Articolo 11

Si riportano i requisiti strutturali e le attrezzature per i canili il cui scopo principale è quello di consentire le adozioni e comunque le strutture devono essere adeguate alle esigenze etologiche e fisiologiche degli animali ospitati.

Articolo 12

Si trascrivono i requisiti minimi degli spazi destinati ai gatti, ovvero gattili.

Articolo 13

Si possono costruire cimiteri per animali d'affezione per consentire a quanti hanno curato il proprio animale di mantenere un legame affettivo. Saranno i Comuni che concederanno in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista, sia a privati cittadini, sia a società cooperative, apposito terreno recintato destinato a cimitero per cani, gatti e piccoli animali.

Articolo 14

Si stabiliscono le norme di trasporto e custodia degli animali, garantendo, durante gli spostamenti, condizioni di benessere per gli animali.

Articolo 15

Sono riportati gli obblighi degli allevatori e possessori di cani e gatti destinati al commercio. Tra l'altro si vietano le manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi.

Articolo 16

Sono riportate le modalità per l'iscrizione all'anagrafe canina e l'applicazione del microchip per tutti i cani. Tale compito può essere svolto indifferentemente dai Servizi veterinari delle ASL o da veterinari liberi professionisti. La gestione dell'anagrafe canina istituita presso le Aziende USL, è affidata alla Regione attraverso la sua Banca dati centralizzata.

Articolo 17

Si stabilisce che cani e gatti vaganti, reintrodotti nel territorio oppure ospitati presso canili pubblici o privati, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.

Articolo 18

Specifica che la soppressione di cani e gatti può avvenire solo esclusivamente se malati o incurabili, nonché se si è in presenza di animali ritenuti pericolosi si applica la disciplina contenuta nella legge regionale 6 ottobre 2003, n.33.

Articolo 19

Viene delineata la figura della guardia zoofila. Si stabiliscono i criteri di nomina. Altresì viene istituito un albo regionale delle guardie zoofile.

Articolo 20

la Regione istituisce un Nucleo Operativo Ispettivo, per potenziare le attività di vigilanza e controllo sulla sperimentazione animale.

Articolo 21

Sono stabilite le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse avverso la presente legge.

Articolo 22

Vengono riportate le modalità ed i termini per accedere ai contributi regionali.

Articolo 23

Si rimanda ad un regolamento regionale le disposizioni attuative e integrative della presente legge.

Articolo 24

Si sancisce che tutto quanto specificato nella presente legge, non si applica ai cani utilizzati per servizio dalle forze armate e forze di polizia".

Articolo 25

E' istituito il capitolo di bilancio per : "Spesa per l'attuazione delle norme per il controllo del randagismo".

Articolo 26

Viene abrogata la legge regionale n. 34/97.

Articolo 27

Fissa i tempi di attuazione del regolamento e stabilisce le modalità per l'adeguamento delle varie strutture al disposto della presente proposta di legge.

L'ASSESSORE
Marco Verzaschi

